

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 517

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro delle Finanze

(GAVA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

(V. Stampato Camera n. 1508)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1987

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 1987*

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987,
n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di
fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1987.

**Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 19 settembre 1987:

a) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 85.862 a lire 86.619 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

b) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il

prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 8.586,20 a lire 8.661,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della predetta tabella B per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 29.016 a lire 29.796 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

d) le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 9.437 a lire 9.671, da lire 11.125 a lire 11.405 e da lire 33.062 a lire 33.950 per 100 chilogrammi.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA - GAVA - AMATO - COLOMBO -
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI